



COMUNE DI VILLACIDRO

(Provincia del Medio Campidano)

Piazza Municipio, 1 09039 Villacidro VS

Tel.07093442223 fax 0709316066

Prot. 6538

Ord. 33

Villacidro 19.03.2014

ORDINANZA DISCIPLINA UTILIZZO AGRONOMICO SOSTANZE CHIMICHE
DISERBANTI. REVOCA ORDINANZA N. 30/2014 PROT. 6038

Il Sindaco

VISTO il proprio precedente atto n. 30 prot. 6038 del 11.03.2014 con il quale è stato disciplinato l'utilizzo agronomico di sostanze chimiche fitosanitarie;

CONSIDERATO che l'intento di questo Ente non è quello di disciplinare l'interezza dei prodotti chimici d'utilizzo in agricoltura (settore già ampiamente normato e controllato presso le sedi competenti), quanto piuttosto di evitare l'uso indiscriminato di sostanze diserbanti non solo nelle campagne ma anche nelle aree verdi presenti nel centro abitato e nelle periferie , dove esiste il fondato pericolo che i cittadini inconsapevolmente si cibino di asparagi ed erbe alimentari di crescita spontanea trattate con sostanze nocive alla salute pubblica;

VISTO l'utilizzo ormai solito da parte degli Enti proprietari delle strade di sostanze diserbanti lungo le cunette e le pertinenze stradali;

SENTITI diversi allevatori che lamentano la perdita di capi di bestiame per aver ingerito erba trattata con diserbanti ;

SENTITI gli agricoltori locali i quali hanno evidenziato la difficoltà di comunicare preventivamente l'effettuazione dei trattamenti, in quanto gli stessi sono soggetti all'andamento meteorologico del tempo, soprattutto del vento, in presenza del quale nessun trattamento può essere effettuato;

VISTA dunque la necessità di prendere atto delle conformazione del territorio, dell'assoggettabilità della materia agli eventi metereologici e della volontà di creare concrete condizioni di sicurezza che vanno al di là di formalità e procedure che possono invece essere limitative e salvaguardare solo le apparenze;

DATO ATTO che esistono prodotti diserbanti di libera vendita , dunque non pericolosi per la vita umana ed animale;;

VISTO il Piano Regionale di controllo ufficiale sul commercio e impegno dei prodotti fitosanitari 2008/2011 (adottato dalla Regione Sardegna con determinazione n. 1031 del 18 dicembre 2007, ai sensi del decreto ministeriale 9 agosto 2002 e del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, attuativo della direttiva 91/414/CEE);

VISTA la rilevanza sanitaria che tale utilizzo comporta sulla salute di tutti coloro che a diversi livelli entrano in contatto più o meno consapevole con tali sostanze;

CONSIDERATO che l' uso scorretto di prodotti diserbanti costituisce rischio non trascurabile di contaminazione per derrate alimentari di uso umano e/o animale, per l'ambiente ed in particolare per il patrimonio idrogeologico (acque potabili o sotterranee);

CONSIDERATO inoltre che i diserbanti chimici possono essere causa di allergie e patologie polmonari sull'essere umano e di aborto negli ovini;

CONSIDERATO che specie nella stagione primaverile è usanza di molti cittadini e visitatori attingere acqua dalle fonti e raccogliere i frutti spontanei della campagna per uso umano ed animale;

RITENUTO di dover rafforzare le prescrizioni di legge con un atto sindacale rivolto a quanti facciano uso di prodotti fitosanitari nell'ambito del territorio comunale;

VISTA dunque la necessità di revocare l'ord. N. 30/2014 alla luce di quanto premesso;

VISTO il D.P.R. 290/91,

VISTA la circolare Ministeriale del 30.10.2002;

VISTO il Regolamento CE n. 1107/2009;

VISTO il D.Lgs. 152/2006;

VISTO il regolamento UE n. 453/2010, Visto il D.lgs. 9 aprile 2008/81;

VISTO il D.lgs. 267/2000 nel combinato disposto degli artt. 50 e 54;

ORDINA

La revoca dell'ord. N. 30 /2014 e sancisce quanto segue:

- prima, durante e dopo l'utilizzo adottare tutte le precauzioni d'uso indicate nell'etichetta del prodotto;
- privilegiare l'utilizzo di prodotti di libera vendita ;
- trattare SOLO l'appezzamento privato (dunque non cunette e pertinenze stradali) ed evitare ricadute oltre confine ;
- se esistono più principi attivi che producono lo stesso effetto, utilizzare quello a minor impatto ambientale;
- eseguire i trattamenti SOLO in assenza di vento;
- nei pressi dell'area interessata, i residenti dovranno provvedere al ritiro della biancheria stesa, chiudere finestre;
- la zona dovrà essere segnalata con cartelli recanti la dicitura "AREA TRATTATE CON SOSTANZE CHIMICHE" ;
- nel cartello dovrà essere indicata la data del trattamento.

La violazione alle prescrizioni contenute nel presente atto, senza pregiudizio per l'esercizio dell'eventuale azione penale, comportano l'applicazione della sanzione pecuniaria da € 100,00 a € 300,00 da applicarsi in base al disposto della legge 689 del 1981.

Si dispone inoltre per la notifica a:

- **Servizio Forestale e di Vigilanza Ambientale**
- **Comando dei Vigili Urbani**
- **Al Servizio Patrimonio**
- **Comando Stazione Carabinieri**
- **Al Servizio Sanitario della ASL n. 6**
- **Alla Compagnia Barracellare**
- **Alla Provincia del Medio Campidano**
- **All'A.N.A.S**

VILLACIDRO
VILLACIDRO
SEDE
VILLACIDRO
SANLURI
VILLACIDRO
SANLURI
CAGLIARI

II SINDACO
(PANI TERESA MARIA)